CAMERA DEI DEPUTATI N. 3004

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLOTTO, BALZARDI, BAMBI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI

Presentata il 3 luglio 1985

Provvidenze in favore degli enti locali per i danni derivati da avversità atmosferiche

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Consiglio dei Ministri il 22 marzo 1985, presentò al Parlamento un disegno di legge per far fronte alle esigenze emerse a seguito dei danni arrecati dalla neve e dal maltempo nel gennaio del 1985, autorizzando la Cassa depositi e prestiti a concedere agli enti locali — comuni e province — mutui con ammortamento a totale carico dello Stato per un importo globale di 400 miliardi a valere sui fondi previsti dalla lettera *a)*, dell'articolo 9, del disegno di legge n. 55, del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 131, del 1983 e successive modificazioni.

Tale provvidenza è andata però solo a beneficio degli enti che hanno dimostrato di aver subito danni essenzialmente dalla neve nel gennaio dell'85 alle opere di viabilità, alle reti di adduzione e distribuzione d'acqua, nonché alle reti fognanti.

Non è chi non veda l'opportunità del provvedimento che purtroppo non ha consentito i necessari interventi – data la limitatezza dei fondi disponibili – per quelle zone che non hanno avuto danni dalla neve, ma ne hanno subiti di ingenti a causa del gelo, per cui si è verificata una sperequazione ingiusta che ha destato vivo malumore e causato proteste da parte degli enti dell'arco alpino occidentale, risultati penalizzati.

Va innanzitutto considerato che i danni in esame, sono ricorrenti nelle stagioni invernali e meritano particolare attenzione da parte del Parlamento per interventi non sporadici e non solo di ripristino delle opere pubbliche danneggiate, ma anche di prevenzione ai fini della sicurezza in montagna.

Appare quindi opportuno, approntare un piano di intervento per poter operare con tempestività ogni anno quando e dove si appalesano indifferibili gli interventi medesimi da parte dello Stato.

Per far ciò, vi proponiamo di approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati da eccezionali avversità atmosferiche (nevicate, gelo, alluvioni, mareggiate) e prevenire i danni medesimi sull'intero territorio nazionale, il Governo è tenuto a predisporre un piano di intervento atto a consentire agli enti locali — comuni, comunità montane e province – di contrarre con la Cassa depositi e prestiti, mutui con ammortamento a intero carico dello Stato.

Detto piano prescrive le norme da seguire per beneficiare delle provvidenze statali, prevedendo i requisiti prescritti per aver titolo ai benefici medesimi.